



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

PROVA DELLA NOTIFICA A MEZZO POSTA

Sentenza del 5.3.2026, dep.10.3.2026, n. 1503/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15.

Composizione

Pres.Mazzi, Est. Crisanti
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 318 NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Massima

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - A mezzo del servizio postale - Nel giudizio tributario - Perfezionamento - Consegna al destinatario - Prova - A mezzo dell'avviso di ricevimento - Necessità - Mancata produzione - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta - Ammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento

La notifica a mezzo del servizio postale - anche se con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante - non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, mentre l'avviso di ricevimento prescritto dall'articolo 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, con la conseguenza che, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso in appello, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento non comporta la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c.) e l'inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione.

Rif. normativi

Cod. Proc. Civ. art. 149
Legge 20/11/1982 num. 90

**Rif.
giurisprudenzi
ali**

Conf.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8717 del 10/04/2013 (Rv. 626427 - 01)
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017 (Rv. 646173 - 01)

Anno pubb. 2026